

Lotto 3 - Assicurazione DANNI AI VEICOLI DEI DIPENDENTI IN MISSIONE

COMUNE DI CASTROVILLARI

Piazza Municipio
87012 Castrovillari (CS)
C.F.: 83000330783

Polizza di Assicurazione:

DANNI AI VEICOLI DEI DIPENDENTI IN MISSIONE

Decorrenza ore 24,00 del
30/12/2016
Scadenza ore 24,00 del
30/06/2018
Rateazione: Semestrale

DEFINIZIONI

Nel testo che segue, si debbono intendere per:

ASSICURAZIONE	Il Contratto di Assicurazione
POLIZZA	Il documento che prova l'assicurazione
CONTRAENTE	Il soggetto che stipula l'assicurazione riportato nel frontespizio della presente polizza
ASSICURATO	Il Contraente o, se diverso, il soggetto (persona fisica o giuridica), il cui interesse è protetto dall'assicurazione
SOCIETA'	L'impresa assicuratrice o il gruppo di imprese che prestano l'assicurazione
BROKER	L'incaricato dal Contraente, quale Broker di Assicurazione dell'Ente, cui sono affidate la gestione e l'esecuzione dei contratti
PREMIO	La somma dovuta dalla Contraente alla Società
RISCHIO	La probabilità che si verifichi il sinistro
SINISTRO	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa
INDENNIZZO INDENNITA' RISARCIMENTO	La somma dovuta dalla Società all'Assicurato o all'avente diritto in caso di sinistro
SCOPERTO	L'importo risultante dall'applicazione della percentuale prevista dalle norme contrattuali sulla somma liquidabile a termini di polizza (con il minimo eventualmente pattuito) e che, in caso di sinistro, viene detratto da detta somma, per restare ad esclusivo carico dell'Assicurato
FRANCHIGIA	L'importo previsto dalle norme contrattuali che, in caso di sinistro, viene detratto dalla somma liquidabile a termini di polizza, per restare a carico esclusivo dell'Assicurato
LIMITE DI INDENNIZZO E LIMITE DI RISARCIMENTO	La somma massima dovuta dalla Società
PERIODO DI ASSICURAZIONE	Il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza del contratto.

DEFINIZIONI SPECIFICHE

Ad integrazione delle DEFINIZIONI che precedono, nel testo che segue, si debbono intendere per:

DEGRADO	Il deprezzamento dovuto all'età o allo stato di conservazione del veicolo
GARANZIA	Il singolo rischio coperto dall'assicurazione
ACCESSORIO	L'Installazione stabilmente fissata al veicolo non costituente normale dotazione di serie e non rientrante nel novero degli optional
OPTIONAL	L'installazione stabilmente fissata al veicolo fornita dalla casa costruttrice con supplemento al prezzo base di listino
DIPENDENTE	Relativamente a questa garanzia per Dipendenti s'intendono tutti coloro i quali prendono parte alle attività del Contraente che siano regolarmente autorizzati a servirsi di mezzi non di proprietà del Contraente stesso, ivi inclusi il Sindaco gli Assessori. i Consiglieri ed il Segretario Generale/Direttore Generale.

Spazio lasciato intenzionalmente in bianco, fino alla fine della presente pagina

SEZIONE 1 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE

La presente polizza è retta, esclusivamente, dalle condizioni che seguono, eventuali moduli aggiuntivi degli Assicuratori saranno sottoscritti unicamente per le relative procedure di formalizzazione.

Art. 1) DECORRENZA E DURATA DELL'ASSICURAZIONE – PAGAMENTO DEL PREMIO

Il contratto, con rateo iniziale e rateazione semestrale, ha la durata di anni 1 e mesi 6, dalle ore 24,00 30/12/2016 alle ore 24,00 30/06/2018 e cesserà irrevocabilmente alla scadenza del detto periodo fatte salve eventuali previsioni di legge circa la possibilità di rinnovare il contratto a seguito di accordo tra le Parti.

E' facoltà dell'Ente Contraente, entro la scadenza, richiedere alla Società la proroga della presente assicurazione, fino al completo espletamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione.

La Società si impegna a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni, contrattuali ed economiche in vigore, per un periodo massimo di 180 giorni ed il relativo rateo di premio aggiuntivo, calcolato in 6/12 mi del premio annuale in corso, verrà corrisposto entro 30 giorni dall'inizio della proroga.

In tal caso la regolazione del premio avverrà, con le modalità previste all'Art.2 che segue, successivamente al termine del periodo di proroga.

La Società conviene altresì che, in caso di contratto pluriennale, è facoltà della Contraente disdettare l'assicurazione ad ogni ricorrenza annuale, mediante avviso da inviare almeno 60 giorni prima della scadenza.

A parziale deroga dell'Art. 1901 del Codice Civile il Contraente è tenuto al pagamento del premio entro 60 giorni della data della decorrenza della polizza, fermo restando l'effetto dell'operatività della copertura, che altrimenti ha effetto dalle ore 24:00 del giorno del pagamento.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi entro 60 giorni, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24,00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24,00 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'Art. 1901 CC.

Gli Assicuratori prendono atto che il pagamento dei premi viene effettuato al Broker (vedasi Definizione) e riconoscono che tale pagamento è liberatorio, ai fini dell'Art. 1901 del Codice Civile, per il Contraente.

Ai fini della copertura assicurativa farà fede la data della relativa comunicazione scritta del suddetto Broker, che trasmetterà i relativi importi agli Assicuratori aggiudicatari e/o affidatari del servizio con le modalità e nei termini temporali normalmente previsti dagli accordi di collaborazione tra Broker ed Assicuratori.

Ai sensi dell'art. 48 e 48 bis del DPR 602/1973 la Società da atto che:

- l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto;

- Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.

L'Assicurazione è altresì operante fino al termine delle verifiche e dei controlli che il Contraente deve effettuare in capo all'aggiudicatario della presente polizza circa il possesso di tutti i requisiti di partecipazione richiesti nel bando e nel disciplinare di gara, nonché quelli richiesti dalle vigenti disposizioni normative per la stipula dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni, ex artt. 32 e 33 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., anche qualora dette verifiche e controlli eccedessero temporalmente rispetto ai termini di mora previsti nel presente articolo in relazione al pagamento della prima rata.

Art. 2) REGOLAZIONI PREMIO

Poiché il premio è convenuto, in tutto o in parte, in base a elementi di rischio variabili, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza, ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio.

A tale scopo, entro 90 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minor durata del contratto, la Contraente deve fornire alla Società i dati necessari e cioè l'indicazione degli elementi variabili contemplati in polizza.

Le differenze risultanti dalla regolazione, devono essere pagate nei 60 (sessanta) giorni successivi alla data di ricevimento del relativo documento, emesso dalla Società, da parte del Contraente/Assicurato.

Ai sensi dell'art. 48 e 48 bis del DPR 602/1973 la Società da atto che:

- l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto;
- Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.

L'Assicurazione è altresì operante fino al termine delle verifiche e dei controlli che il Contraente deve effettuare in capo all'aggiudicatario della presente polizza circa il possesso di tutti i requisiti di partecipazione richiesti nel bando e nel disciplinare di gara, nonché quelli richiesti dalle vigenti disposizioni normative per la stipula dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni, ex artt. 32 e 33 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., anche qualora dette verifiche e controlli eccedessero temporalmente rispetto ai termini di mora previsti nel presente articolo in relazione al pagamento della prima rata.

La mancata comunicazione dei dati occorrenti per la regolazione costituisce presunzione di una differenza attiva a favore della Società, fermo il diritto di agire giudizialmente.

A contratto scaduto, se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio la Società, fermo il diritto di agire giudizialmente, anteporrà alla liquidazione degli eventuali sinistri, il pagamento del premio di regolazione arretrato.

il premio pagato anticipatamente in via provvisoria è da considerarsi premio minimo comunque acquisito dalla Società.

Art. 3) COASSICURAZIONE E DELEGA (Nell'eventualità di coassicurazione)

L'assicurazione può essere divisa per quote tra diverse Società, in caso di sinistro la Società Delegataria ne gestirà e definirà la liquidazione e le Società Coassicuratrici, che si impegnano ad accettare la liquidazione definita dalla Società Delegataria, concorreranno nel pagamento

dell'indennizzo calcolato a termini delle condizioni tutte in proporzione della quota da esse assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale.

Con la firma della Polizza le Coassicuratrici danno mandato alla Società Delegataria a firmare i successivi documenti di modifica anche in loro nome e per loro conto a condizione che la Compagnia Delegataria abbia preventivamente pattuito le modifiche stesse con le Coassicuratrici.

Art. 4) VALIDITA' DELL'ASSICURAZIONE ED IDENTIFICAZIONE DEI VEICOLI

Le garanzie della presente polizza sono operanti a condizione che i Dipendenti del Contraente (definiti come in precedenza) siano regolarmente autorizzati ad utilizzare il mezzo di trasporto, sia di proprietà della Contraente, sia di proprietà e/o in uso a qualsiasi titolo, dei Dipendenti stessi, in occasione e limitatamente al tempo strettamente necessario per il servizio istituzionalmente previsto dall'Ente.

La garanzia è operante anche nei casi in cui l'attività di lavoro e/o servizio autorizzata, venga svolta nell'ambito del perimetro urbano o comunque al di sotto dei 10 km. della sede di servizio (es. notifiche effettuate da messi comunali, consulenze presso altre strutture dell'Ente, etc.).

Il Contraente è esonerato dall'obbligo della preventiva denuncia delle targhe dei veicoli assicurati nonché delle generalità delle persone che usano tali veicoli.

Per l'identificazione di tali elementi si farà riferimento, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, ad una dichiarazione del Contraente che attesti:

- 1) che l'uso del veicolo, da parte del Dipendente al momento del sinistro, era in nome e per conto del Contraente stesso;
- 2) generalità complete del Dipendente autorizzato a svolgere la missione;
- 3) targa, modello e tipo del veicolo;
- 4) luogo, data, ora di inizio e di termine della missione;
- 5) percorrenza chilometrica dell'intero incarico fuori sede e/o missione ed una descrizione dell'accaduto.

Art. 5) ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione vale per l'intero territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, e della Repubblica di San Marino. L'assicurazione vale altresì, per gli Stati della U.E., nonché per il territorio della Finlandia, Norvegia, Svezia, Repubblica Ceca e Slovacca.

Art. 6) DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (Art. 1892 e 1893 C.C.).

Art. 7) AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

L'assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento di rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (Art. 1898 C.C.).

Art. 8) DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio (anche in pro rata temporis) o le rate di premio successive alla prima comunicazione dell'Assicurato (Art. 1897 C.C.) e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 9) BUONA FEDE

La mancata od inesatta, od incompleta comunicazione da parte del Contraente di circostanze eventualmente aggravanti il rischio, così come le inesatte od incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione della polizza e/o nel corso della stessa, non comporteranno decadenza dal diritto all'indennizzo né la riduzione dello stesso, sempreché la Contraente non abbia agito con dolo.

La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Tutto quanto sopra vale espressamente agli effetti degli Artt. 1892, 1893 e 1898 del C.C..

Art. 10) ESONERO DENUNCIA ALTRE ASSICURAZIONI

Il Contraente è esonerato dall'obbligo di comunicare l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per gli stessi rischi assicurati con il presente contratto.

Art. 11) DOLO

L'assicurazione non copre i danni determinati o agevolati da dolo del Contraente e/o dell'Assicurato, delle persone con loro coabitanti e da quelle da loro incaricate alle riparazioni, guida o custodia del mezzo assicurato.

Art. 12) DIRITTO DI SURROGAZIONE

La società conserva il diritto di surrogazione ex Art. 1916 C.C., rinunciando ad esercitarlo nei confronti del conducente debitamente autorizzato alla guida del veicolo e dei trasportati

Art. 13) RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme legislative e i regolamenti vigenti.

Art.14) IMPOSTE E TASSE

Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti dalla legge, presenti e futuri, relativi al premio, al contratto ed agli atti da lui dipendenti, sono a carico del Contraente, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Art. 15) GESTIONE DELLA POLIZZA – CLAUSOLA BROKER – FORMA DELLE COMUNICAZIONI

Le Parti convengono, in ogni caso, che per tutta la durata del contratto. ivi comprese proroghe e/o rinnovi:

- 1) la gestione e l'assistenza nell'esecuzione del presente contratto, con esclusione della potestà contrattuale, che resta di esclusiva competenza del Contraente, è affidata al Broker : PBAI Srl – Gestioni Assicurative e Sinistri;

- 2) agli effetti dei termini temporali fissati dalle condizioni di assicurazione, ogni comunicazione fatta dalla PBAI Srl, nel nome e per conto del Contraente e/o Assicurato, agli Assicuratori, si intenderà come fatta dal Contraente e/o dall'Assicurato e viceversa;
- 3) tutte le comunicazioni fra le Parti e le eventuali modifiche del contratto, debbono essere fatte, per essere valide, per iscritto con lettera raccomandata A/R, telex, fax o altro mezzo ritenuto idoneo;
- 4) la remunerazione della PBAI Srl è carico degli Assicuratori aggiudicatari e/o affidatari del servizio e dovrà comunque essere parte dell'aliquota riconosciuta dagli Stessi alla propria rete di vendita, tale remunerazione non rappresenta, in ogni caso, un onere aggiuntivo al premio di polizza per il Contraente.

Spazio lasciato intenzionalmente in bianco, fino alla fine della presente pagina

SETTORE 2 – NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO

Art. 16) RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni denuncia di sinistro e sino al sessantesimo giorno della definizione dei rapporti fra le Parti, ciascuna di esse (Compagnia – Ente / Contraente) può recedere dal contratto con preavviso di almeno 90 giorni. In tal caso gli Assicuratori mettono a disposizione dell'Ente / Contraente la quota di premio relativa al periodo di rischio non corso esclusi soltanto gli oneri fiscali.

Qualunque atto degli Assicuratori, compresa la riscossione dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del sinistro, non potrà essere interpretato come loro rinuncia a valersi della facoltà di recesso.

Nel caso di recesso da parte dell'Assicuratore, qualora tra la data di comunicazione e l'effetto del recesso, intercorra una scadenza di periodo, con conseguente pagamento del premio, quest'ultimo sarà corrisposto pro-rata e calcolato per il periodo intercorrente tra la scadenza del periodo e l'effetto del recesso.

Art. 17) OBBLIGO DI FORNIRE I DATI DELL'ANDAMENTO DEL RISCHIO

Con periodicità annuale la Società si impegna a fornire al Contraente, entro il termine di sessanta giorni antecedenti ogni scadenza annuale, i dati afferenti l'andamento del rischio, in particolare il rapporto sinistri a premi riferito all'esercizio trascorso, sia in via aggregata che disaggregata, onde consentire al Contraente di predisporre, con cognizione le basi d'asta, ed alle Società afferenti, in ipotesi di gara, di effettuare le proprie offerte su dati tecnici personalizzati.

La Società, inoltre, con periodicità annuale, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:

- sinistri denunciati;
- sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);
- sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
- sinistri respinti (con indicazione delle motivazioni scritte).

Tutti i sinistri dovranno essere corredati di data di aperture della pratica presso la Società, di data di accadimento del sinistro denunciato dal terzo reclamante/Assicurato, indicazione della targa e del numero di telaio dell'Assicurato, del nominativo e data della eventuale chiusura della pratica per liquidazione od altro motivo.

Il monitoraggio deve essere fornito progressivamente, cioè in modo continuo ed aggiornato dalla data di accensione della copertura fino a quando non vi sia l'esaurimento di ogni pratica.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.

Art. 18) MODALITA'PER LA DENUNCIA DEI SINISTRI

I sinistri devono essere denunciati alla Società entro 15 giorni dal momento in cui l'Ufficio competente ne sia venuto a conoscenza o abbia avuto la possibilità.

La denuncia deve contenere la data, il luogo e le cause del sinistro, l'indicazione delle sue conseguenze e dell'entità - almeno approssimativa - del danno, nonché gli estremi dell'Assicurato e del mezzo danneggiato unitamente al libretto di circolazione (in copia), fermo restando quanto disposto dal precedente Art. 4.

Art. 19) DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEI DANNI

L'ammontare del danno, risarcibile entro il valore commerciale dell'automezzo al momento immediatamente precedente il sinistro, è dato dalla differenza fra il valore commerciale del veicolo stesso ed il valore che eventualmente resta del mezzo stesso o delle parti interessate dopo il sinistro, senza tener conto delle spese di ricovero, dei danni da mancato godimento o uso o di altri eventuali pregiudizi.

Per valore commerciale si intende il valore delle quotazioni riportate sulla pubblicazione "Eurotax" giallo dell'ultima edizione antecedente il sinistro.

Nella determinazione dell'ammontare del danno si terrà conto dell'incidenza dell'I.V.A., ove l'Assicurato la tenga a suo carico.

Sono escluse in ogni caso dall'indennizzo le spese per modifiche aggiunte o miglioramenti apportati al mezzo in occasione delle riparazioni. La garanzia comprende gli optional e gli accessori che risultino stabilmente installati sulle autovetture.

Art. 20) RIPARAZIONE – REINTEGRAZIONE IN FORMA SPECIFICA

Salvo le riparazioni di prima urgenza, necessarie per portare il veicolo danneggiato nella rimessa o nell'officina, l'Assicurato non deve provvedere a riparazione alcuna prima di aver ricevuto il consenso della Società.

La Società ha facoltà di far eseguire direttamente le riparazioni occorrenti al ripristino del mezzo danneggiato nonché di sostituire il mezzo stesso o le sue parti, come pure di subentrare nella proprietà di quanto residua del mezzo dopo il sinistro corrispondendone il controvalore.

Art. 21) LIQUIDAZIONE DEL DANNO AL VEICOLO E PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

La liquidazione del danno ha luogo mediante accordo fra le parti ovvero - quando una di queste lo richieda - mediante periti nominati rispettivamente dalla Società e dall'Assicurato; i periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le decisioni sono prese a maggioranza dei voti. Se una delle parti non provvede - nonostante invito dell'altra - alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta - su richiesta della parte più diligente - dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è accaduto.

I periti, tenendo presente le condizioni contrattuali, decidono a maggioranza di voti inappellabilmente senza alcuna formalità giudiziaria, e la loro decisione impegna le parti anche se il dissenziente non l'abbia sottoscritta.

Ciascuna delle parti sostiene la spesa del proprio perito; quella del terzo perito è a carico della Società e dell'Assicurato in parti uguali.

L'Assicurato sin d'ora conferisce alla Società la facoltà di liquidare anche la quota a proprio carico con compensazione sull'indennizzo spettantegli.

Il pagamento dell'indennizzo viene effettuato a favore dell'intestatario del libretto di circolazione con contestuale sottoscrizione della quietanza da parte dell'Assicurato, se diverso.

Per danni verificatisi all'estero, la liquidazione viene effettuata in Italia ed in Euro.

Art. 22) FORO COMPETENTE

Foro competente per qualsiasi controversia, e per decidere circa l'esecuzione della presente polizza, si dichiara quello del luogo ove ha la sede il Contraente/Assicurato.

Art. 23) OBBLIGO DI SALVATAGGIO E DI CONSERVAZIONE

L'Assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno adoperandosi per la difesa, la salvaguardia ed il recupero in tutto o in parte del mezzo; per le spese relative si applica l'Art. 1914 del C.C..

L'Assicurato è obbligato a conservare fino alla liquidazione del danno, le tracce e gli avanzi del danno stesso senza avere in nessun caso per tale titolo, diritto a qualsivoglia indennità.

SETTORE 3 – RISCHI COPERTI

Art. 24) OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società si obbliga, fino alla concorrenza degli importi indicati in polizza e nei limiti ed alle condizioni che seguono, ad indennizzare i danneggiamenti materiali e diretti subiti dalle autovetture, anche di proprietà dell'Ente, utilizzate dalle seguenti categorie di assicurati:

1) Dipendenti dell'Ente / Contraente (vedasi definizione);

in occasione di adempimenti di servizio, limitatamente al tempo ed al percorso strettamente necessario per l'esecuzione delle prestazioni di servizio stesso, in conseguenza di:

- collisione con altri veicoli;
- urto contro ostacoli di qualsiasi genere;
- ribaltamento, fuoriuscita di strada verificatisi durante la circolazione;
- furto e rapina (parziale o totale, con o senza ritrovamento del veicolo);
- incendio, ivi compresi gli atti vandalici e dolosi di terzi.

Art. 25) DELIMITAZIONE DELL'ASSICURAZIONE

Le garanzie sono prestate fino alla concorrenza massima di: **Euro 15.000,00 (quindicimila/00)** per ogni veicolo assicurato, a Primo Rischio Assoluto, senza applicazione della proporzionale a deroga completa del disposto dell'Art. 1907 del C.C..

L'assicurazione opera soltanto se il dipendente (definito come sopra) è munito di regolare patente a norma delle disposizioni di legge in vigore ed è debitamente autorizzato all'uso dell'autovettura per servizio.

Fermo restando quanto sopra, non sono comunque risarcibili i danni:

- causati da cose o da animali trasportati sul mezzo;
- subiti a causa di traino attivo o passivo, di manovre a spinta o a mano e quelli verificatisi durante la circolazione fuoristrada;
- originati direttamente ed esclusivamente da atti di guerra, occupazioni militari, invasioni, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, eruzioni vulcaniche, frane, smottamenti, terremoti, uragani, trombe d'aria, inondazioni, alluvioni, grandine e sviluppo - comunque insorto - di energia, ancorché detti danni siano occorsi durante la circolazione;
- alle apparecchiature ed attrezzature particolari nonché agli apparecchi radio, radiotelefoni, giradischi, mangianastri, televisori, registratori ed altri componenti del genere;

- alle ruote (cerchioni, coperture e camere d'aria) se verificatisi non congiuntamente ad altro danno indennizzabile a termini di polizza.

Art. 26) SCOPERTO E FRANCHIGIA

Nessuno scoperto o franchigia è applicabile a questa copertura.

Ad ogni effetto di legge, nonché ai sensi dell'Art. 1341 del C.C., Il Contraente e la Società dichiarano di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti delle condizioni di assicurazione:

SEZIONE 1 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE

- Art. 1) DECORRENZA E DURATA DELL'ASSICURAZIONE – PAGAMENTO DEL PREMIO;
- Art. 2) REGOLAZIONI PREMIO;
- Art. 13) RINVIO ALLE NORME DI LEGGE;
- Art. 15) GESTIONE DELLA POLIZZA – CLAUSOLA BROKER – FORMA DELLE COMUNICAZIONI;

SETTORE 2 – NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO

- Art. 16) RECESSO IN CASO DI SINISTRO;
- Art. 22) FORO COMPETENTE;

SETTORE 3 – RISCHI COPERTI

- Art. 25) DELIMITAZIONE DELL'ASSICURAZIONE

Data _____

L'ASSICURATO / CONTRAENTE

LA SOCIETA'

Ai sensi del DL. 196/03 le parti consentono il trattamento dei dati personali contenuti nella presente polizza o che eventualmente ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

L'ASSICURATO / CONTRAENTE
